



FIN.PROMO.TER. S.c.p.a.
FINANZIARIA PROMOZIONE TERZIARIO
Via Cola di Rienzo, 240 – 00192 ROMA
Tel. 06/5833.1010 - Fax: 06/48904606
Mail: info@finpromoter.it
www.finpromoter.it

**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE
FIDEIUSSORIE A PRIMA RICHIESTA A VALERE SU PRESTITI
OBBLIGAZIONARI "MINI BOND"**

INFORMAZIONI SU FINPROMOTER

FIN.PROMO.TER. S.c.p.a.

Sede legale	Via Cola di Rienzo, 240 – 00192 ROMA
Tel.	06/5833.1010
Fax	06/48904606
Indirizzo e-mail	info@finpromoter.it
PEC	finpromoter@legalmail.it
Sito internet	www.finpromoter.it
Registro imprese Roma/c.f.p.i	05829461002
Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 tub (c.d. "albo unico")	19531.3

Nel caso di offerta fuori sede

Offerta fuori sede effettuata da: Nome Cognome/Denominazione _____ Indirizzo _____ Telefono _____ e-mail _____ in qualità di: <input type="checkbox"/> Dipendente/Collaboratore di Fin.Promo.Ter. <input type="checkbox"/> Mediatore creditizio <input type="checkbox"/> Agente attività finanziaria <input type="checkbox"/> Dipendente/Collaboratore di ente convenzionato con Fin.Promo.Ter. (_____) per la raccolta della domanda di garanzia <input type="checkbox"/> Altro: _____ N. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _____ L'offerta fuori sede non comporta per il Cliente alcun onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA FINPROMOTER

L'attività principale di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a. (di seguito Finpromoter) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire il finanziamento delle micro, piccole e medie imprese socie del Confidi Partner e clienti di Finpromoter (di seguito "Soci"/"Clienti") da parte di Intermediari Bancari e altri Intermediari Finanziari convenzionati (di seguito Soggetti Finanziatori).

In via solamente residuale alla predetta principale attività di garanzia, nella sua qualità di intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B., Finpromoter può prestare la propria garanzia su finanziamenti realizzati attraverso l'emissione, da parte dei Clienti, di titoli anche collocati sul mercato (a titolo esemplificativo e non esaustivo: cambiali finanziarie, prestiti obbligazionari cd. "Mini-bond"). In particolare, con la prestazione di garanzia a valere sull'emissione di prestiti obbligazionari **Mini-bond**, Finpromoter concede una garanzia fideiussoria ex art. 1946 c.c. e seguenti, nell'interesse dell'emittente e a favore di tutti i sottoscrittori e portatori, a qualunque titoli legittimati, anche in forza delle negoziazioni eventualmente compiute successivamente all'emissione. Nell'ambito di tale garanzia Finpromoter è responsabile limitatamente alla propria quota di rischio, essendo pattuito il beneficio della divisione ex art. 1947 c.c. e restando così espressamente escluso il diritto di regresso in deroga all'art. 1954 c.c.

Le garanzie rilasciate da Finpromoter potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, da controgaranzie/riassicurazioni. In tal caso il debitore garantito dovrà acconsentire a fornire a Finpromoter tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia/riassicurazione e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

MODALITÀ DI ISTRUTTORIA:

Finpromoter, ai sensi della specifica normativa di settore vigente, adotterà il proprio iter istruttorio, tempo per tempo vigente, procedendo nel pieno rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste di garanzia.

PRINCIPALI RISCHI DELL'OPERAZIONE:

I rischi derivanti dall'operazione sono connessi al verificarsi delle seguenti circostanze:

- l'escussione di Finpromoter e, conseguentemente, il pagamento da parte di Finpromoter di quanto dovuto dal Cliente in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per Finpromoter di dover rimborsare all'Intermediario Finanziario / altro soggetto finanziatore / Sottoscrittore o Portatore di obbligazione le somme che l'Intermediario Finanziario / altro soggetto finanziatore / Sottoscrittore o Portatore di obbligazione stesso è tenuto a restituire nel caso in cui il pagamento effettuato dal debitore garantito sia stato ritenuto inefficace, annullato o revocato (c.d. Reviviscenza della garanzia);
- il rischio di escussione arbitraria della garanzia da parte del beneficiario in caso di garanzia fideiussoria pagabile "a prima richiesta", cioè con pagamento da parte di Finpromoter a prima e semplice richiesta, senza che sia possibile addurre pretesti motivati a elementi connessi al contratto sottostante;
- in caso di inadempimento del Cliente, la possibile surroga di Finpromoter nei diritti e nelle garanzie vantate dai sottoscrittori e portatori nei confronti del Cliente.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito sono elencati gli oneri economici posti a carico del Cliente per la prestazione della garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE					
Oneri	Descrizione e importo				
Spese di istruttoria	Si tratta di una spesa applicata in misura fissa pari a €50,00 . Essa deve essere corrisposta <u>all'atto del perfezionamento del prestito obbligazionario Mini-bond</u> .				
Commissione di garanzia	<p>Il Cliente è tenuto a corrispondere in un'unica soluzione <u>all'atto del perfezionamento del prestito obbligazionario Mini-bond</u> il corrispettivo per i costi operativi di gestione della garanzia e copertura dei rischi.</p> <p>Si tratta di un importo variabile calcolato in misura percentuale sull'importo della garanzia concessa su finanziamenti realizzati attraverso l'emissione di titoli collocati sul mercato Mini-bond.</p> <p>La commissione, da corrispondersi in un'unica soluzione, viene calcolata in percentuale sull'importo garantito e per la durata della garanzia. Si precisa che la commissione deve essere riconosciuta per l'intero periodo della garanzia, anche a fronte di eventuali modifiche della durata della stessa, fino alla restituzione del prestito obbligazionario con la definitiva liberazione dell'impegno di Finpromoter dalla garanzia prestata in suo favore.</p> <p>La validità della garanzia è subordinata al pagamento della commissione e delle spese di istruttoria e le stesse non saranno in alcun caso restituite, neppure in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale, dell'operazione garantita.</p> <p>Le commissioni di cui sopra sono di seguito dettagliate:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Commissioni di concessione garanzia</th></tr></thead><tbody><tr><td>Percentuale di commissione</td><td>0,50% annuo</td></tr></tbody></table> <p>L'importo deve essere corrisposto direttamente a Finpromoter.</p>	Commissioni di concessione garanzia		Percentuale di commissione	0,50% annuo
Commissioni di concessione garanzia					
Percentuale di commissione	0,50% annuo				

Si riporta di seguito un esempio di calcolo delle spese di istruttoria e delle commissioni di garanzia:

Garanzia su Mini-bond di €500.000 a 12 mesi con garanzia al 10%		
Spese di istruttoria	€50,00	€300,00
Commissione di garanzia (anticipata per la durata)	€ (500.000 x 10%) x 0,50% = €250,00	

CONDIZIONI CONTRATTUALI

L'ammissione a Socio del Confidi Partner è regolata in base allo statuto del Confidi Partner.

Il rapporto tra Finpromoter, il Confidi Partner e il Cliente è disciplinato dallo statuto sociale del Confidi Partner e dal certificato di garanzia. Sul sito internet di Finpromoter e dei Confidi Partner sono disponibili i documenti.

Finpromoter può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, senza pregiudizi per il Cliente, il rischio assunto con il rilascio della garanzia. Per l'esercizio di tale facoltà da parte di Finpromoter, il Cliente non può opporre eccezione alcuna né vantare diritti ad intervenire ed è tenuto a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta da Finpromoter. Finpromoter ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal rapporto di garanzia senza che il Cliente ed eventuali terzi garanti possano opporre eccezioni o vantare diritti.

Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto: Il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto di garanzia, senza spese di chiusura e penalità, in qualsiasi momento, previa ricezione da parte di Finpromoter della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore. Il finanziamento richiesto dal Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui Finpromoter garantisce l'adempimento. Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata, dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto accessorio di garanzia. Si rinvia quindi ai Fogli Informativi predisposti da ciascun Soggetto Finanziatore in merito ai tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali. Si precisa inoltre che in caso di recesso (sempre previa liberatoria) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata da Finpromoter per estinzione anticipata del finanziamento garantito, non è previsto alcun rimborso delle commissioni e spese versate dal Cliente a Finpromoter per la fruizione del servizio di prestazione di garanzia.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: Se Finpromoter si avvale della facoltà, di modificare unilateralmente le condizioni economiche e contrattuali sottoscritte dal Cliente (secondo quanto previsto dall'art. 118 D. Lgs. 385/93 e s.m.), il Cliente può recedere dal rapporto, senza spese di chiusura e penalità, entro la data prevista per l'applicazione della modifica e previa ricezione da parte di Finpromoter della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore.

RECLAMI

Reclami: I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Finpromoter tramite lettera raccomandata A/R (Fin.Promo.Ter. S.c.p.a., Ufficio Reclami, via Cola di Rienzo 240, 00193 Roma - RM) o per via telematica (E-mail: reclami@finpromoter.it; Pec: finpromoter_reclami@legalmail.it). Finpromoter deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata a Finpromoter.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Finpromoter che mette a disposizione dei Clienti, presso la propria sede e filiali e sul sito internet www.finpromoter.it, la guida relativa all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Cliente: è il soggetto che richiede la garanzia di Fin.Promo.Ter. S.c.p.a.

Debitore Principale: è il Cliente per il quale Finpromoter garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Fideiussione: è la garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio) garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

Fideiussione finanziaria: è la garanzia per l'accesso al credito e la successiva concessione, da parte di un soggetto terzo (banche, società di leasing ecc.).

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del Debitore Principale.

Fondo Centrale di Garanzia: il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96. La sua finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica.

Mini-bond: prestito obbligazionario.

Offerta fuori sede: l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

Prestito obbligazionario: ai fini del presente Foglio informativo, per "Prestito obbligazionario" si intende quello emesso da una Piccola Media Impresa (PMI) non quotata alle medesime condizioni delle società quotate in Borsa (cfr. D. L. 83/12 convertito con modificazioni dalla L. 134/12; D. L. 179/12 convertito con modificazioni dalla L. 221/12; D. L. 145/13 convertito con modificazioni dalla L. 9/14; D. L. 91/14 convertito con modificazioni dalla L. 116/14).

Sottoscrittore / portatore del prestito obbligazionario: colui che acquista le obbligazioni all'atto dell'emissione delle stesse.

FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____

dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo, e ha preso visione della guida Guida ABF per l'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie che è presente all'interno del sito internet della società.

Data: _____ Timbro / Firma: